



European Securities and
Markets Authority

Orientamenti

sull'applicazione della sezione C, punti 6) e 7), dell'allegato I della MiFID II



Indice

I. Campo d'applicazione	3
II. Riferimenti normativi e abbreviazioni	3
III. Scopo.....	4
IV. Conformità e obblighi di comunicazione	5
V. Orientamenti sull'applicazione della sezione C, punti 6) e 7), dell'allegato I della MiFID II	6

I. Campo d'applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti e alle imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva MiFID II.

Oggetto

2. In applicazione della MiFID II e dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/565, i presenti orientamenti modificano gli orientamenti dell'ESMA sull'applicazione della sezione C, punti 6) e 7) (ESMA/2015/1341), emessi per chiarire i punti 6) e 7) della sezione C, allegato I, della direttiva MiFID, integrati dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1287/2006.

Data di applicazione

3. I presenti orientamenti si applicano due mesi dopo la pubblicazione sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

II. Riferimenti normativi e abbreviazioni

Riferimenti normativi

<i>Regolamento ESMA</i>	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ¹
<i>MiFID II</i>	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ²
<i>MiFID</i>	Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli

¹ GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84.

² GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio³

Regolamento (UE)

2017/565

Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva⁴

Regolamento (UE)

1287/2006

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva⁵

Abbreviazioni

ESMA

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

UE

Unione europea

III. Scopo

1. I presenti orientamenti (di seguito, «gli orientamenti») hanno lo scopo di modificare gli orientamenti sull'applicazione della sezione C, punti 6) e 7) (di seguito, «gli orientamenti modificati»), adottati dall'ESMA nell'ottobre 2015 al fine di garantire un'applicazione comune, uniforme e coerente dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17), in combinato disposto con i punti 6) e 7) della sezione C, allegato I, della direttiva MiFID, integrati dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1287/2006.
2. L'emanazione degli orientamenti fa seguito all'entrata in vigore e all'applicazione della MiFID II e del suo regolamento integrativo 2017/565 che hanno abrogato e sostituito la

³ GU L145 del 30.4.2004 pagg. 1-44.

⁴ GU L173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁵ GU L145 del 30.4.2004, pag. 1.

direttiva MiFID e il relativo regolamento di esecuzione (CE) n. 1287/2006. I presenti orientamenti aggiornano gli orientamenti modificati per adeguarli al nuovo quadro normativo MiFID II senza modificarne la sostanza. L'ESMA ha pertanto considerato che lo svolgimento di una consultazione pubblica e di un'analisi dei relativi costi e benefici non fosse proporzionato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento ESMA.

3. Gli orientamenti modificati e gli orientamenti sono emanati su iniziativa dell'ESMA ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ESMA. Gli orientamenti chiariscono l'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della MiFID II, che va letto in combinato disposto con i punti 6 e 7 della sezione C dell'allegato I della MiFID II e con l'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/565.

IV. Conformità e obblighi di comunicazione

Status degli orientamenti

1. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.
2. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarsi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, a seconda dei casi, anche laddove vi siano orientamenti specifici diretti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero far sì che, esercitando la facoltà di vigilanza, i partecipanti ai mercati finanziari si conformino agli orientamenti.

Obblighi di comunicazione

3. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi o iii) non si conformano e non intendono conformarsi agli orientamenti.
4. In caso di non conformità, le autorità competenti notificano inoltre all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non si conformano a tali orientamenti.
5. Un modello di notifica è disponibile sul sito web dell'ESMA che, una volta compilato, è trasmesso all'Autorità stessa.
6. I partecipanti ai mercati finanziari non sono tenuti a comunicare se si conformano a tali orientamenti.

V. Orientamenti sull'applicazione della sezione C, punti 6) e 7), dell'allegato I della MiFID II

V.I. Orientamenti recanti modifica

Applicazione della sezione C, punto 6), dell'allegato I della MiFID II

1. L'ESMA ritiene che la definizione di cui alla sezione C, punto 6), dell'allegato 1 della MiFID II si applichi con le modalità descritte di seguito.
 - a. La sezione C, punto 6), trova ampia applicazione, che comprende tutti i contratti su strumenti derivati connessi a merci, compresi i contratti forward, ma esclude i prodotti energetici all'ingrosso negoziati su un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica, a condizione che:
 - i. possano o debbano essere regolati con consegna fisica;
 - ii. siano negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione e/o un sistema organizzato di negoziazione.
 - b. Il concetto di «regolato con consegna fisica» comprende un'ampia gamma di metodi di consegna, includendo:
 - i. la consegna fisica delle merci in questione;
 - ii. la consegna di un documento che conferisce diritti di proprietà delle merci in questione o della quantità pertinente di merci interessate (tra cui polizze di carico o note di pegno); o
 - iii. un altro metodo di effettuazione del trasferimento di diritti di proprietà in relazione alla pertinente quantità di merci senza che vi sia una consegna fisica delle merci stesse (tra cui la notifica, la pianificazione o la nomina dell'operatore di una rete di approvvigionamento energetico), che consenta al destinatario di godere di determinati diritti in relazione alla pertinente quantità di merci.

Applicazione della sezione C, punto 7), dell'allegato 1 della MiFID II

2. L'ESMA ritiene che la definizione di cui alla sezione C, punto 7), dell'allegato 1 della MiFID II si applichi con le seguenti modalità:
 - a. la sezione C, punto 7), forma una categoria distinta dalla sezione C, punto 6), e comprende i contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica e che non sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione a condizione che detti contratti su strumenti derivati connessi a merci:
 - i. non siano contratti a pronti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/565;

- ii. non abbiano gli scopi commerciali descritti all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/565; e
 - iii. soddisfino uno dei tre criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), nonché i criteri distinti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/565.
 - b. Il concetto di «regolato con consegna fisica» comprende un'ampia gamma di metodi di consegna, tra cui:
 - i. la consegna fisica delle merci in questione;
 - ii. la consegna di un documento che conferisce diritti di proprietà delle merci in questione o della quantità pertinente di merci interessate (tra cui polizze di carico o note di pegno); o
 - iii. un altro metodo di effettuazione del trasferimento di diritti di proprietà in relazione alla pertinente quantità di merci senza che vi sia una consegna fisica delle merci stesse (tra cui la notifica, la pianificazione o la nomina dell'operatore di una rete di approvvigionamento energetico), che consenta al destinatario di godere di determinati diritti in relazione alla pertinente quantità di merci.
- 3. I contratti su strumenti derivati connessi a merci regolati con consegna fisica che non rientrano nella definizione di cui alla sezione C, punto 6, ossia che non sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, possono rientrare nella definizione di cui alla sezione C, punto 7), e le definizioni della sezione C, punti 6) e 7), formano due distinte categorie, poiché la sezione C, punto 7), si applica ai contratti su strumenti derivati connessi a merci «*che possono essere regolati con consegna fisica non altrimenti menzionati nella sezione C, punto 6)*».
- 4. Le altre caratteristiche dei contratti su strumenti derivati connessi a merci di cui alla sezione C, punto 7), che «*non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati*», sono ulteriormente definite all'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/565.
- 5. L'ESMA osserva che le condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano cumulativamente.